



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Verifica assoggettabilità a V.I.A. Società SGAM.

SERVIZIO AMBIENTE  
E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n. 50 del 5/3/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini

- dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
  - la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);
  - il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10/09/2010;
  - Il R.R. n. 24 del 30/12/2010, di attuazione del D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010;

Premesso:

- che con istanza di data 13/12/2012 (acquisita in atti al prot. n. 126792 del 17/12/2012), il Legale rappresentante di SGAM S.r.l., signor Marco Montinaro, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, relativamente ad un progetto di "Impianto per il recupero energetico da rifiuti organici trattati in digestione anaerobica e compostaggio del digestato e di rifiuti", da realizzarsi in Comune di Campi Salentina, trasmettendo in allegato:

1. R1 - Relazione Generale (Studio preliminare ambientale e Conformità delle opere in materia ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica ed urbanistica vigenti);
2. G1 - Inquadramento territoriale;
3. G2 - Inquadramento tematismi;
4. 1 - Layout stato di fatto e di progetto;
5. 2 - Interventi di riqualificazione ambientale;
6. 3 - Schema a blocchi;

- che il progetto proposto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi per quantitativi superiori alle 10 tonn/g, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- che con nota prot. n. 2040 dello 08/01/2013 il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha richiesto l'integrazione documentale dell'istanza, rivolgendo altresì invito a procedere alle misure di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento;

- che in data 01/02/2013 è stata acquisita, al prot. n.11170, nota con cui la proponente SGAM S.r.l. ha trasmesso:

1. Marca da bollo a regolarizzazione dell'istanza;
2. Attestazione del versamento degli oneri istruttori;
3. Supporto informatico contenente gli elaborati tecnici di progetto;
4. Copia del pubblico avviso della procedura di verifica apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012;

- che con nota prot. n. 15207 dello 08/02/2013 il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/1990, a far data dallo 01/02/2013;

- che, in allegato a nota prot. n. 2800 del 25/02/2013 (acquisita al protocollo n. 23900 dello 04/03/2013), il Comune di Campi Salentina ha trasmesso in copia:

5. Relata del pubblico avviso della procedura affisso (dal 21/12/2012 allo 05/02/2013) all'Albo Pretorio comunale;
6. Parere sul progetto del Settore Ambiente e Gestione del Territorio (prot. n.2799 del 25/02/2013);
7. N. 2 osservazioni sul progetto, pervenute agli uffici comunali in data 24/01/2013 e 04/02/2013;

- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, preso atto del parere, per il profilo urbanistico, sfavorevole al progetto "...in quanto la zona di intervento proposta non risulta compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico vigente (Zona CE6 - Attività Estrattive)...", con raccomandata AR prot. n. 26726 del 11/03/2013 ha provveduto a comunicare alla società proponente, ex art.10-bis della L.241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, facendo salva la facoltà di produrre, nei termini

di legge, osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- che in data 28/03/2013 sono pervenute osservazioni, in atti al prot. n.32599 dello 02/04/2013, della proponente SGAM S.r.l. alla sopra citata comunicazione dei motivi ostativi, nelle quali si evidenzia, in riferimento alla non conformità del progetto con la zonizzazione urbanistica del sito, la circostanza che l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, a valle della procedura di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06, costituisce "...ove occorra variante allo strumento urbanistico...";

- che il Servizio Ambiente, ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal proponente con la sopra richiamata nota, ha comunicato il riavvio del procedimento, fermo restando che la approvazione/autorizzazione del progetto, a valle della sua valutazione ambientale, resterà subordinata al conseguimento di variante urbanistica che modifichi la destinazione del lotto interessato dalla realizzazione;

- che all'indirizzo della Provincia di Lecce, sono pervenute, sia per il tramite del Comune di Campi Salentina, sia in via diretta, osservazioni sul progetto da parte dell'Associazione Città Attiva 24" e di "Il Caffè Campi Salentina", in atti al prot. n. 12243 dello 05/02/2013, e dell'Assessore all'Ambiente, Ing. Vincenzo Maci, e altri, in atti al prot. n. 13727 dello 07/02/2013.

Considerato che il funzionario istruttore, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, riferisce quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda un progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero energetico da rifiuti organici trattati in digestione anaerobica e il compostaggio del digestato e di rifiuti, proposto SGAM s.r.l., società con sede legale in Lecce, alla Via Vito Fornari n. 12.

Sulla base delle informazioni fornite, la proposta progettuale rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto riconducibile alle seguenti fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi per quantitativi superiori alle 10 tonn/g, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il sito interessato dalla realizzazione si trova in località "Massera stabili" del Comune di Campi Salentina, su area individuata in catasto terreni al Foglio 25, mappali 36, 38, 40, 111, 112 e 158, estesa per complessivi 51370 metri quadrati.

Il sito di ubicazione è posto a NE dell'abitato di Campi Salentina, dalla cui periferia dista circa 1 km (a pag.7 della Relazione tecnica è erroneamente indicata una distanza di 2 km). A circa 1,3 km in direzione Nord è presente l'abitato di Squinzano.

L'impianto sarà collocato in un contesto già urbanizzato, caratterizzato dalla presenza di cave per l'estrazione di materiali da costruzione "Monticava S.r.l." ed annesso impianto per la frantumazione del prodotto di cava, da un insediamento per il confezionamento di calcestruzzi "Monticava S.r.l.", da una discarica dismessa per RSU ed assimilati "Sogea", un'officina meccanica "Cisa" ed un impianto per il trattamento di rifiuti urbani e speciali (Sud Gas).

L'area di fabbricazione è identificata nel vigente PUG come zona "CE6 - Attività estrattive". Per tale circostanza lo stesso Comune di Campi Salentina, ha espresso, per il profilo urbanistico, parere sfavorevole al progetto.

Attualmente sull'area di fabbricazione insistono tre capannoni con annesse tettoie per il ricovero automezzi, dei quali è prevista la demolizione.

L'impianto, che è stato dimensionato per una potenzialità di trattamento di 37.500 t/anno di rifiuti (equivalente a circa 100 t/giorno), costituita da frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e da rifiuto verde, è finalizzato alla produzione di:

- energia elettrica, tramite motori a combustione interna, alimentati dal biogas residuale al processo di digestione anaerobica, accoppiati a un generatore di corrente (cogeneratore), che, al netto al netto del fabbisogno interno (equivalente a circa il 3-4% dell'energia elettrica prodotta), sarà immessa in rete;

- ammendante compostato misto conforme ai requisiti minimi imposti dall'Allegato 2, Paragrafo 2 "Ammendanti", punto 5 del D.Lgs. 75/2010.

Negli elaborati tecnici non si rinviene alcun riferimento su come l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile s'inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica.

Sotto il profilo dell'attività di gestione rifiuti, la classificazione dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, resta determinata dalle operazioni di recupero connesse al compostaggio, e in particolare ai sensi dell'Allegato C alla Parte quarta del decreto:

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).

L'attività prevista si svolgerà all'interno di capannoni con l'eccezione di alcune macchine che per motivi progettuali saranno collocate in zone esterne al capannone stesso ma coperte da tettoia.

Il processo di trattamento dei rifiuti in ingresso sarà comprensivo delle successive fasi di:

1. Pretrattamento (stoccaggio, apertura sacchi, triturazione non spinta, miscelazione);
2. Digestione anaerobica (per 28 giorni) con produzione di energia rinnovabile;
3. Biossidazione accelerata (per 14 giorni);
4. Maturazione primaria (per 28 giorni);
5. Maturazione finale (per 20 giorni);
6. Raffinazione/vagliatura;
7. Insacchettamento prodotto finito.

I rifiuti in ingresso all'impianto deriveranno da servizi di raccolta differenziata, da attività di coltivazione e raccolta di prodotti agricoli, da attività forestali e di lavorazione del legno vergine, dalla lavorazione di prodotti agricoli, dalla manutenzione del verde e da impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.

L'attività di recupero sarà esercitata previa acquisizione di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Verosimilmente l'impianto necessita, in considerazione dell'attività di produzione di energia elettrica, di essere autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/03.

Il quadro di riferimento progettuale prevede preliminarmente la demolizione capannoni esistenti e quindi la sistemazione generale dell'area con la realizzazione di fabbricati e impianti complementari di servizio quali:

- impianto per il trattamento dei reflui;
- impianto per il trattamento dell'aria proveniente dai capannoni di lavorazione (Biofiltro);
- serbatoio per la raccolta del percolato;
- bacino delle acque meteoriche che occuperà l'interno di una cava;
- vasca di prima pioggia opportunamente dimensionata.

Sono stati previsti, inoltre, idonei impianti a rete:

- fognatura bianca e nera;
- riserva e distribuzione idrica e antincendio;
- cabine elettriche;
- impianti elettrici e di illuminazione;
- impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche.

È prevista, inoltre, la realizzazione di due bacini di raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia da realizzarsi all'interno di una area di cava da riqualificare.

Considerazioni

All'istanza di verifica di assoggettabilità deve essere allegato, per espressa previsione contenuta nell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006, anche il progetto preliminare. Facendo riferimento all'art. 5 (Definizioni), comma 1, dello stesso decreto "ai fini del presente decreto si intende per: ..... omissis ..... g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale".

In merito alla specificazione dei contenuti di un progetto preliminare può farsi riferimento all'art. 17 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), ove sono previsti i seguenti elaborati:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Relazione tecnica;
- c. Studio di perfettibilità ambientale;
- d. Studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui e' inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e. Planimetria generale e elaborati grafici;
- f. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g. Calcolo sommario della spesa;
- h. Quadro economico di progetto;
- i. Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Considerando solo le voci ritenute utili e significative per questa specifica procedura valutativa, gli elaborati prodotti non mettono a disposizione della Autorità competente le informazioni indispensabili per una adeguata valutazione del progetto.

Nella sostanza la documentazione di progetto è priva di Relazione tecnica/illustrativa, giacché l'elaborato "R1 - Relazione generale" è comprensivo di sezioni riguardanti "Studio preliminare ambientale" e "Conformità delle opere in materia ambientale e agli strumenti di programmazione e di pianificazione paesistica ed urbanistica vigenti".

Il citato elaborato R1 - Relazione generale, pur includente considerazioni di base, indicazioni dei processi tecnologici, metodi di trattamento, ecc., non contiene notizie riferite a:

1. Motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera, con individuazione del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da ottenere;
2. Riferimenti a normative di settore;
3. Descrizione sintetica dei lavori da realizzare, eventualmente riferita alle diverse soluzioni possibili, individuazione delle principali caratteristiche volumetrico-spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dell'opera;
4. Motivazioni alla base della soluzione progettuale prescelta tra le possibili alternative e, trattandosi di progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, i richiami al redatto studio preliminare ambientale;
5. Individuazione e accertamento delle interferenze con le preesistenze quali ad esempio depressione di cava, infrastrutture di servizio presenti sul territorio quali strade, elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature ecc., nonché fabbricati, ecc. e relative prime proposte di compatibilizzazione;
6. Descrizione delle strutture, impianti e componenti che costituiranno l'opera, e in particolare delle specifiche tecniche e prestazionali della sezione d'impianto dedicata alla produzione di energia;
7. Descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non

- eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni dell'impianto e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
8. Aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto;
  9. Programma di attuazione (preparazione del sito, costruzione, avviamento, funzionamento, smantellamento, ripristino e il recupero del sito);
  10. elenco degli interventi connessi e necessari alla realizzazione del progetto, o che potrebbero intervenire come conseguenza del progetto (ad es. forniture idriche, produzione o trasmissione di energia, scarichi idrici, ecc.)
  11. Inquadramento generale e problematiche di carattere idrogeologico e geotecnico, stabilità dei fronti di cava, individuazione delle situazioni di rischio geologico e geotecnico, ecc.;
  12. Programma delle indagini geotecniche e geologiche da espletare nella fase di progettazione definitiva;
  13. Valutazione dei principali profili di impatto ambientale e richiami allo studio preliminare ambientale.
  14. Esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
  15. Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati occorrenti per la realizzazione ed il funzionamento dell'impianto.
  16. Quadro economico.
  17. Indirizzi per la redazione del progetto definitivo
  18. Cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo.

Per quel che concerne le relazioni specialistiche essenziali, non sono presenti:

1. Relazioni geologica e geotecnica, ex D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008;
2. Documentazione di impatto acustico, ex L.447/1995.

In relazione alle caratteristiche, alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e degli interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico a seguito della dismissione dell'impianto, con la stima dei relativi costi, gli elaborati grafici devono consistere in disegni schematici riguardanti le principali caratteristiche morfologiche, dimensionali, tipologiche, funzionali dell'opera ed eventualmente delle alternative considerate, anche con riguardo alla situazione ambientale circostante, nonché nell'inserimento dell'opera in corografie e/o estratti dello strumento urbanistico locale vigente, al fine di consentirne una chiara localizzazione sul territorio.

Nei limiti e con gli accorgimenti sopra citati, gli elaborati grafici prodotti non sono comprensivi di:

1. Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, con la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
2. Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione (carta e sezioni geologiche, sezioni e profili geotecnici, planimetria delle interferenze);
3. Schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare).

Lo studio preliminare ambientale prodotto, pur avendo evidenziato che il sito di intervento, in quanto integrato in ambito territoriale destinato ad attività estrattiva, è inserito in un contesto ambientale privo di elementi fisici, biologici, naturalistici suscettibili di tutela, manifesta significative carenze informative.

Si segnala, in primis, l'insoddisfacente verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, effettuata con riferimento ai soli Piano Urbanistico Generale (PUG) e Piano Urbanistico Territoriale Tematico par il

paesaggio (PUTT/P), e trascurando, ad esempio:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano Faunistico-venatorio Provinciale;
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia;
- Piano di risanamento e zonizzazione acustica.

Ulteriori lacune informative dello stesso studio sono individuabili con riferimento a:

- indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti di emissione posti dalla normativa di settore, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto;
- illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
- descrizione dei potenziali fattori di impatto, che includa:
  - dati relativi al fabbisogno di materie prime, di acqua e di energia e alle probabili fonti, valutando la sostituibilità, la riproducibilità o la rinnovabilità delle risorse utilizzate;
  - la descrizione delle caratteristiche di accesso e la valutazione del traffico generato dall'intervento;
  - dati relativi ai materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o prodotti sul sito;
  - la definizione del rischio di incidenti (esplosioni, incendi, rotture che comportano rilasci eccezionali di sostanze tossiche, sversamenti accidentali, ecc.);
- una previsione dell'impatto del progetto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate.
- dati quali-quantitativi relativi alla produzione di rifiuti, di emissioni gassose e odorigene in atmosfera, di scarichi idrici, di emissioni termiche, di rumori, di vibrazioni e ai metodi proposti per lo scarico e l'eliminazione degli stessi;
- prevedibili effetti della realizzazione dell'impianto e del suo esercizio sulla salute umana e sulle diverse matrici ambientali, tenuto conto del loro cumulo con altri impianti;
- la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi.

Alla luce delle informazioni rese disponibili dal proponente, si rileva quanto di seguito.

Il sito di progetto risulta, per l'aspetto urbanistico, inserito in zona destinata ad attività estrattive e come tale, il rilascio dell'autorizzazione edilizia richiede una variante allo strumento urbanistico vigente (PUG). La distanza, di circa 1 km, intercorrente tra impianto di progetto e abitato di Campi Salentina, pur rendendo compatibile la localizzazione dell'impianto, con la distanza minima dai centri abitati (200 metri) prevista dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti per impianti che recuperano rifiuti non pericolosi, risulta, in carenza di una puntuale perimetrazione, confrontabile con la fascia di rispetto di 1 km all'intorno di aree edificabili urbane che il R.R. n. 24/2010 qualifica non idonee all'installazione di impianti di recupero energetico alimentati da biomasse (scarti vegetali che giuridicamente non rientrano nella normativa dei rifiuti).

Da quanto sopra riportato è di tutta evidenza che le lacune informative degli allegati tecnici allegati all'istanza non consentono di pervenire ad esaustiva valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione e dal funzionamento del progettato impianto per il recupero energetico da rifiuti organici trattati in digestione anaerobica e compostaggio del digestato e di rifiuti, avuto riguardo dei criteri di riferimento dettati all'Allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/06, come anche all'art.17 della L.R. 11/2001. La tipologia dell'opera oggetto di valutazione è tale da non potersi escludere a priori possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente.

La sua realizzazione esige, di conseguenza, valutazioni di carattere ambientale che esulano dalle finalità proprie della procedura di verifica di assoggettabilità, motivo per il quale si propone di assoggettare il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Lo studio d'impatto ambientale da redigersi dovrà tener conto degli impatti connessi con le diverse azioni di progetto, rientranti nelle fasi sia esecutiva sia di esercizio, che saranno confrontati con l'odierna capacità di carico ambientale, previa acquisizione di un puntuale quadro di riferimento dello stato di qualità delle diverse matrici ambientali.

Gli impatti ritenuti significativi andranno qualificati in termini di reversibilità, durata, ampiezza geografica, effetti cumulati e sinergici.

Ai fini del controllo degli impatti significativi e della verifica del rispetto degli standard normativi è richiesta la predisposizione e messa a punto di apposito piano di monitoraggio ambientale.

Preso atto:

- delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio V.I.A., sopra esposte;
- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Campi Salentina dell'avviso relativo alla domanda di Verifica di assoggettabilità del progetto, a far data dal 21/12/2012 per quarantacinque giorni naturali consecutivi;
  2. pubblicazione di identico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012;
- delle osservazioni sul progetto prodotte da "Associazione Città Attiva 24" e da "Il Caffè Campi Salentina", in atti al prot. n. 12243 dello 05/02/2013, e dall'Ing. Vincenzo Maci, e altri, in atti al prot. n. 13727 dello 07/02/2013;
- del parere sul progetto espresso, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/01, dal Settore Ambiente e Gestione del Territorio del Comune di Campi Salentina (prot. n.2799 del 25/02/2013);
- che la approvazione/autorizzazione del progetto resta comunque subordinata al conseguimento di variante urbanistica che modifichi la destinazione del lotto interessato dalla realizzazione;

Valutato, per le motivazioni sopra esposte, di non potersi escludere che il progetto comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente e sulla salute umana

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, il progetto "Impianto per il recupero energetico da rifiuti organici trattati in digestione anaerobica e compostaggio del digestato e di rifiuti", da realizzarsi in Comune di Campi Salentina, proposto da SGAM S.r.l., per le motivazioni espresse in narrativa, assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, SGAM S.r.l., con sede in Via Vito Fornari, 12 - LECCE, e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza, al Comune di Campi Salentina;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. 11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
e Tutela Venatoria  
Ing. Dario Corsini

---